



TRIBUNALE di AVELLINO

Decreto N. 43/2023
in data 13.3.2023

Oggetto: Modalità di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria nei casi di costituzione di parte civile nel processo penale.

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che:

- A) - sono state richieste indicazioni in merito a quanto menzionato in oggetto;
- B) l'azione civile introdotta o trasportata nel processo penale soggiace alle regole, anche di natura fiscale, previste per il processo civile, in quanto applicabili;
- C) le modalità di versamento degli oneri in oggetto nel caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale possono di conseguenza ritenersi regolate come di seguito;

CONTRIBUTO UNIFICATO

l'art. 192 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 13 D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 149 dispone tra l'altro quanto appresso si riporta:

“<<1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>;

<<1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'art. 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.>>

-OMISSIS-

<<1-QUINQUIES. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023>>.

in virtù di quanto sopra illustrato sub. B), il contributo va corrisposto con le modalità di cui alla riportata norma anche nel caso di azione civile introdotta o trasportata nel giudizio penale.

ANTICIPAZIONE FORFETTARIA

L'art.8 comma 9 DL 198/2022, nel testo convertito con L.14/23, così recita;

9. La disposizione di cui all'articolo 221, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad applicarsi fino alla data del **((31 maggio 2023))**, limitatamente al pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

La norma sopra richiamata così recita:

Art. 221

(Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale).

OMISSIS

3. Negli uffici che, hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

Dalla interpretazione combinata delle riportate norme può evincersi che, NON essendo in vigore il processo penale telematico, mancando quindi la possibilità di deposito telematico degli atti con valore legale, nel caso di azione civile introdotta o trasportata nel processo penale l'onere in oggetto può essere assolto, fino al 31.5.2023, con modalità diverse da quella digitale.

Ciò rilevato,

DISPONE

nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi ai Presidenti delle sezioni penali, alle dott.sse Mercurio e Favato, anche per la diffusione tra il personale in servizio nei rispettivi settori, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, al sig. Presidente della Camera Penale di Avellino.

Si pubblichi sul sito INTERNET del Tribunale.

Avellino li 13.3.2023

Il Presidente del Tribunale
dott. Vincenzo Bettrice

